## INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO (L.R. N. 43/1997 E N. 17/2006)

### PROGRAMMA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE RECATE DAL BILANCIO REGIONALE 2010

#### 1. PROMOZIONE DELLE FORME COLLETTIVE DI GARANZIA

In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, la Regione interviene:

- a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
- b) concedendo contributi agli Organismi di garanzia da utilizzare per il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi alle imprese agricole socie ed assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi Organismi.

I criteri attuativi della L.R. 43/1997 cui fa riferimento il presente Programma sono quelli definiti con delibera di Giunta Regionale n. 2370 del 28 dicembre 2009.

### 1.1. Soggetti beneficiari

Organismi di garanzia composti da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi al fine di:

- a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
- b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie;
- c) svolgere, in favore dei soci, attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

Gli Organismi di garanzia - che possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
- avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c., così come stabilito nei criteri attuativi della L.R. 43/1997 approvati nell'Allegato B della delibera n. 2370/2009;
- c) essere regolati da uno statuto che preveda:
  - la finalità di mutualità tra gli aderenti;

- la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
- la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.

Gli Organismi di garanzia devono inoltre:

- a) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- b) assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni, comprese le esclusioni, stabilite nel presente Programma e nei criteri attuativi approvati quale testo integrale nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009.

## 1.2. Termine e modalità di presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese, Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna - entro le ore 12 del settimo giorno successivo alla data di notifica della deliberazione di approvazione del presente Programma agli Organismi di garanzia agricoli operanti in ambito regionale.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare il possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica sull'attività svolta dall'Organismo di garanzia in attuazione della L.R. 43/1997;
- b) copia autentica dello statuto in vigore, qualora modificato rispetto a quello già agli atti della Regione Emilia-Romagna;
- c) copia conforme del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della normativa vigente dal legale rappresentante che, avvalendosi del fac-simile Allegato 1 al presente Programma, attesti con riferimento al bilancio consuntivo di cui alla precedente lettera c):
  - l'entità del capitale sociale o del fondo consortile nonché degli altri fondi sottoscritti dai soci e dai privati sostenitori (fondi rischi, di riserva o garanzia);
  - le fidejussioni prestate dai soci a favore dell'Organismo di garanzia;
  - i contributi versati dalla Regione per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia - al netto di quelli trasferiti al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 964/2007 - in applicazione del comma 881 della Legge 296/2006;

- i contributi eventualmente concessi per le finalità di cui al precedente alinea da altri Enti pubblici, riportando gli Enti stessi ed i relativi importi assegnati, tenendo conto di quanto precisato al precedente alinea per i contributi trasferiti a patrimonio;
- il valore globale delle garanzie prestate dagli Organismi di garanzia sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
- l'importo complessivo dei prestiti concessi effettivamente erogati dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
- il numero dei soci;
- l'eventuale conferma della validità dello statuto già agli atti della Regione Emilia-Romagna.

## 1.3. Percentuali di riparto e misura dei contributi agli Organismi di garanzia

A valere sugli stanziamenti definitivi iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 per l'attuazione delle specifiche forme di aiuto previste dalla L.R. 43/1997, sono destinate all'attuazione del presente Programma le seguenti somme:

- Capitolo 18352 "Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole - Risorse Statali"

Euro 400.000,00

- Capitolo 18354 "Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole" - Risorse Statali"

Euro 1.700.000,00

Detti importi verranno ripartiti fra i Confidi con atto dirigenziale sulla base dei criteri sottoindicati:

a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L.R. 43/1997:

- per Euro 160.000,00, pari al 40% della disponibilità complessiva di Euro 400.000,00 recate dal capitolo 18352: in misura proporzionale all'entità del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri fondi esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo;
- per Euro 240.000,00, pari al 60% della predetta disponibilità, in misura proporzionale al valore globale delle garanzie prestate dalle Cooperative e dai Consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

Il contributo concedibile, attraverso l'applicazione dei due parametri sopra indicati, sommato al contributo già concesso dalla Regione ed a quello eventualmente concesso per le medesime finalità da altri Enti pubblici, non potrà comunque superare la quota disposta dagli Organismi con risorse proprie (ivi comprese le fidejussioni prestate dai soci a favore degli Organismi stessi) e di privati sostenitori. A tal fine, non sono ricomprese tra il contributo pubblico le somme trasferite al capitale sociale o al fondo consortile ai sensi del comma 881 della Legge 296/2006;

- b) contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997:
  - disponibilità recata dal capitolo 18354 (pari ad Euro 1.700.000,00), ripartita in misura proporzionale all'importo complessivo dei prestiti concessi dagli Organismi di garanzia, effettivamente erogati dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., assistiti dalle garanzie prestate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

L'atto dirigenziale disporrà, contestualmente al riparto fra gli Organismi di garanzia, la concessione, l'impegno e - ove ne ricorrano le condizioni - anche la liquidazione degli importi a ciascuno spettanti.

## 1.4. Concessione del contributo in conto interessi alle imprese associate

Gli Organismi di garanzia utilizzano i finanziamenti regionali assentiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L.R. 43/1997 per la concessione alle aziende socie di un concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a finanziamenti a

medio-lungo termine contratti dalle aziende medesime con Istituti di credito.

L'abbattimento del tasso di interesse è fissato nella misura massima di tre punti. L'aiuto concedibile è, in ogni caso, contenuto nei limiti massimi stabiliti nei criteri attuativi approvati quale testo integrale nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009.

Il contributo in conto interessi attualizzato sul finanziamento è calcolato attraverso la capitalizzazione del concorso regionale ed applicando il tasso di riferimento, in vigore alla data di concessione del contributo, fissato periodicamente dalla Commissione europea, maggiorato di un margine fisso di 100 punti base. Tali tassi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet al sito dell'Unione stessa.

L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di cinque anni sul medio-lungo termine anche in presenza di finanziamenti con durata superiore ai cinque anni.

Relativamente ai finanziamenti coerenti con gli Orientamenti comunitari nel settore agricolo e forestale (punto 4.1 dei criteri attuativi), sulla base del principio comunitario della retroattività degli aiuti, non possono essere concessi aiuti per lavori già iniziati o attività già intraprese (o spese effettuate) prima che la domanda di aiuto sia stata accettata con effetti vincolanti mediante l'assunzione del provvedimento formale di concessione dell'aiuto da parte dell'Organismo di garanzia. Come stabilito al punto 16 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti Stato nel settore agricolo е forestale 2007-2013, l'accettazione della domanda vincola l'Organismo a concedere l'aiuto, con l'indicazione precisa dell'importo dell'aiuto da concedere oppure delle modalità di calcolo di tale importo. Le domande possono essere accettate solo in presenza di specifiche risorse finanziarie da impegnare.

Per i finanziamenti coerenti con il regime di aiuto previsto nella Misura 121 del P.S.R. (punto 4.1 bis dei criteri attuativi) valgono i criteri e le procedure stabilite nel Programma operativo della Misura stessa e nei bandi territoriali.

Le tipologie dei finanziamenti ammessi al contributo attualizzato sono quelle definite al punto 4 dei criteri attuativi approvati con la sopracitata deliberazione 2370/2009.

Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia con provvedimento del proprio organo deliberante, è concesso a favore degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., in possesso dei requisiti previsti e che ricorrono ai finanziamenti a medio-lungo termine assistiti dalle garanzie prestate dall'Organismo stesso.

Gli interventi degli Organismi di garanzia sono rivolti esclusivamente alle imprese socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.

Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in attuazione del presente Programma per il pagamento, in forma attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a domande presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione ed accettate con effetti vincolanti (provvedimento formale di concessione dell'aiuto) a valere sulle assegnazioni effettuate con il Programma stesso.

# 1.5. Misura dell'intervento degli Organismi di garanzia sulle operazioni a medio-lungo termine

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della L.R. 43/1997, la garanzia prestata dagli Organismi di garanzia ai propri soci sui finanziamenti a medio-lungo termine, deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di intensità applicabili a ciascuna categoria di aiuto.

#### 1.6. Rendicontazione

Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 15 settembre 2011 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione del presente Programma attraverso la presentazione:

- delle informazioni già indicate nei criteri attuativi approvati quale testo integrale nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009, ai seguenti punti:
  - 3.4 per le garanzie;
  - 4.1.2.1 per i finanziamenti compensativi;
- dell'elenco dei beneficiari delle garanzie e dei contributi in conto interessi attualizzati concessi per gli investimenti previsti rispettivamente ai punti 4.1.1 e 4.1 bis dei criteri attuativi approvati quale testo integrale nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009, con l'indicazione:
  - dell'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (Codice Unico dell'Azienda Agricola);
  - delle tipologie di aiuto finanziate, riportate utilizzando le specifiche descrizioni indicate nei criteri attuativi della L.R. 43/1997;
  - della data della domanda di aiuto dell'impresa socia;
  - della data del provvedimento formale di concessione dell'aiuto;
  - dell'ammontare del prestito erogato dalla banca;
  - della sua durata;
  - della garanzia prestata (importo garantito e percentuale garantita);

- del contributo concesso dall'Organismo di garanzia (percentuale abbattimento tasso e contributo liquidato);
- dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche convenzionate;
- della documentazione bancaria, in originale, relativa alle operazioni rendicontate (piani di ammortamento dei finanziamenti concessi contenenti, tra l'altro, il nominativo del beneficiario, l'importo, la durata, il tasso di interesse, la data di erogazione, nonchè le contabili o gli assegni di accredito del contributo alle aziende beneficiarie);
- del piano di ammortamento integrativo predisposto dall'Organismo di garanzia sulla base delle schede fornite dal Servizio Aiuti alle imprese contenente, tra l'altro, l'indicazione della percentuale di abbattimento del tasso del finanziamento, il tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione del contributo, il calcolo del concorso interesse rateale ed il calcolo del concorso interesse attualizzato, nonché il valore complessivo dell'aiuto compresa la garanzia;
- della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si attesta che, con riferimento alla rendicontazione, le garanzie sono state prestate ed il concorso sugli interessi è stato concesso nel pieno rispetto delle azioni ammissibili, della loro durata e dell'intensità del tasso massimo dell'aiuto stabiliti nei criteri attuativi della L.R. 43/1997 e nel presente Programma.

La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della Cooperativa o del Consorzio, è presentata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese.

Fa fede esclusivamente il timbro a data dell'Ufficio postale accettante ovvero la data di arrivo del protocollo regionale.

Sulla base della rendicontazione presentata è disposto l'eventuale recupero delle somme non utilizzate entro il termine di rendicontazione ovvero la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione su Programmi successivi nel rispetto delle procedure contabili previste dalla normativa vigente.

### 2. CONTROLLI E SANZIONI

Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate dalla L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, e dalle disposizioni comunitarie, il Servizio Aiuti alle imprese

effettuerà i previsti controlli sull'attività svolta dagli Organismi di garanzia a valere sul presente Programma secondo le procedure stabilite con determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 16638 del 30 dicembre 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 28 gennaio 2009.

La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle disposizioni recate dai criteri attuativi nonché dal presente Programma comporta:

- a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
- b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui alla L.R. 43/1997 e successive modifiche.